

Selecta Digital S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO

adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2022

SELECTA DIGITAL S.p.A.

SEDE LEGALE IN SAN MARTINO IN RIO (RE)

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI REGGIO EMILIA

AL N. 02628600351

RIFERIMENTI LEGISLATIVI, NORMATIVI E REGOLAMENTARI

- Codice Etico del Gruppo Selecta Digital
- Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al decreto legislativo n° 231/01 PARTE GENERALE
- Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al decreto legislativo n° 231/01 PARTI SPECIALI
- LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 - Approvate il 7 marzo 2002 (aggiornate al giugno 2021)

Sommario

0.DEFINIZIONI.....	5
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	7
1.1. Normativa.....	7
1.1.1. Ambito di applicazione.....	7
1.1.2. Natura e carattere della responsabilità amministrativa.....	7
1.1.3. Principio generale di legalità	8
1.1.4. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità.....	8
1.1.5. Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità.....	9
1.1.6. Ambito territoriale di applicazione del Decreto	9
1.2. I Reati presupposto	9
1.3 L'apparato sanzionatorio	21
1.4. La condizione esimente	23
1.5. Le Linee Guida di Confindustria	24
2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL'AMBITO DI SELECTA DIGITAL S.P. A.....	25
2.1. Adozione del Modello in Selecta Digital S.p.A.....	25
2.2. Finalità del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Selecta Digital S.p.A.	26
2.3. Il sistema di controllo interno di Selecta Digital S.p.A.	26
2.4 Percorso metodologico di definizione del Modello	27
2.5 Matrice delle attività a rischio-reato	29
2.6 Individuazione dei Processi strumentali/funzionali	30
2.7 Struttura del Modello.....	31
2.8. Codice Etico di Gruppo e Modello	31
2.9 Modifiche e integrazioni del Modello	32
3. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE GENERALE.....	33
3.1. Il Gruppo Selecta Digital e l'attività aziendale.....	33
3.2. Il Modello di governance della Società.....	33
4.ORGANISMO DI VIGILANZA DI SELECTA DIGITAL S.P.A.....	34
4.1. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	35
4.2. Poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	35
4.3. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	36
4.4. Segnalazioni indirizzate all'Organismo di Vigilanza	38
4.5 Obblighi di comunicazione agli organi societari.....	40
4.6 Cause di ineleggibilità a membro ODV.....	40
4.7. Cause di revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza	41
4.8. Cause di decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza	41
5. LA DIVULGAZIONE DEL MODELLO.....	42
5.1. Informazione e formazione dei Destinatari	42
5.1.1. Responsabilità	42
5.1.2. La comunicazione iniziale.....	43
5.1.3. L'informazione e la formazione "231"	43

5.1.4. Comunicazione verso Soggetti Esterni	43
6. IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	43
6.1. Profili generali e scopo	43
6.1.1 Indipendenza dal procedimento penale.....	44
6.1.2 Procedimento	44
6.2. Provvedimenti disciplinari per inosservanza da parte dei Dipendenti.....	44
6.2.1. Definizione	45
6.2.2. Commisurazione	45
6.2.3. I comportamenti rilevanti	45
6.2.4. Misure disciplinari	45
6.2.4.1. Rimprovero verbale.....	46
6.2.4.2. Rimprovero scritto.....	46
6.2.4.3. Multa	46
6.2.4.4. Sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 3 giorni	46
6.2.4.5. Licenziamento	47
6.3. Provvedimenti per inosservanza da parte dei Soggetti Apicali: dirigenti	47
6.4. Provvedimenti per inosservanza da parte degli amministratori.....	48

0.DEFINIZIONI

“Area di attività a rischio”: area di attività aziendale nel cui ambito si individua il rischio di commissione, anche in concorso con terzi, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

“Attività sensibile”: attività aziendali, ricomprese nell’ambito delle aree di attività a rischio, rispetto alle quali è connesso il rischio potenziale di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

“CCNL”: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili ai Dipendenti della Società, ovvero il Contratto Collettivo Nazionale per le Telecomunicazioni e il Contratto Collettivo Nazionale grafica editoria industria vigente e successive modifiche e/o integrazioni; per i dirigenti è da intendersi il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti dell’industria vigente e successive modificazioni e integrazioni.

“Codice Etico del Gruppo Selecta Digital”: Il documento, approvato dal vertice della Società, da ultimo con delibera del 28 marzo 2022, quale espressione della politica societaria, che contiene i principi etici generali di comportamento - raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i destinatari dello stesso sono tenuti ad attenersi e che rappresenta uno degli elementi costitutivi del sistema individuato dal D. Lgs.231/2001 e sulla cui base è formato il Modello di organizzazione e controllo.

“Collaboratori”: in generale, soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione, anche con particolari poteri, pur senza vincolo di subordinazione, di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia coordinata e continuativa sia occasionale sia di lavoro autonomo *tout court* nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

“Consulenti”: coloro i quali forniscono informazioni e pareri ed assistono la Società nello svolgimento di determinate attività, in forza di adeguata esperienza e pratica professionale in specifiche materie e/o nell’esercizio di professioni ai sensi dell’art. 2229 c.c. e seguenti.

“Destinatari”: gli amministratori, tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione anche di fatto della Società, i dipendenti (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, incluso il personale dirigente), i collaboratori esterni sottoposti alla direzione o vigilanza del *management* aziendale della stessa e i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

“D.Lgs. 231/01”, “Decreto 231” o “Decreto”: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, e successive modificazioni e/o integrazioni”*.

“Dipendenti”: tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia tipo, con la Società ai sensi dell’art. 2094 c.c. e seguenti e relative legislazioni speciali.

“Fornitori”: coloro i quali forniscono beni o servizi in favore della Società.

“Modello Organizzativo” o “Modello”: il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, al fine di prevenire la realizzazione dei Reati stessi da parte dei Soggetti Apicali o dei soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza.

“Organi Societari” o “Organi Sociali”: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società e i relativi componenti.

“Organismo di Vigilanza” o “OdV”: l’Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sull’efficacia, sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

“Protocolli di controllo/procedure”: presidi di controllo formalizzati all’interno delle singole Parti Speciali del Modello, al fine di prevenire la realizzazione dei Reati.

“Processo strumentale/funzionale”: processo aziendale nel cui svolgimento potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione di Reati.

“Reati/ “Reato” / “Reati presupposto”: l’insieme dei reati/ il singolo reato, richiamati dal D.Lgs. 231/01 e dalle successive modifiche e integrazioni.

“Società”: Selecta Digital S.p.A.

“Società Controllate” e “Società Collegate”: il riferimento normativo della definizione è l’art. 2359 c.c.

“Soggetti Apicali”: persone fisiche di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ossia i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, e/o di amministrazione e/o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; nonché persone fisiche che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo della Società in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l’Amministratore Delegato, i membri degli eventuali Comitati, l’eventuale Direttore Generale, gli alti Dirigenti, i Dipendenti dotati di particolare autonomia e potere decisionale, gli eventuali institori e procuratori.

“Soggetti Esterni”: i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc.

“Soggetti Sottoposti”: soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ossia tutti i soggetti, che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno o più dei Soggetti Apicali.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1. Normativa

Il Decreto ha introdotto in Italia la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” e si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia.

Il Decreto 231 stabilisce un regime di **responsabilità amministrativa**¹, a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito, per brevità, “Ente/Enti”), che va **ad aggiungersi alla responsabilità penale** della persona fisica autrice materiale del reato: il Decreto mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

Tale responsabilità sorge soltanto in relazione al verificarsi di determinate categorie di Reati da parte di soggetti espressamente individuati nel Decreto e solo nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata **nell'interesse o a vantaggio** dell'Ente.

L'Ente non avrà, al contrario, alcuna responsabilità se gli autori del reato, siano essi Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, risultano aver agito **nell'interesse esclusivo proprio o di terzi**.

1.1.1. Ambito di applicazione

L'art.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 delimita l'ambito dei soggetti destinatari della normativa agli “*enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica*”, sicché Selecta Digital S.p.A. rientra nel novero dei destinatari predetti.

1.1.2. Natura e carattere della responsabilità amministrativa

Il Decreto 231 ha inserito nell'ordinamento italiano il principio di responsabilità amministrativa da reato come conseguenza di illeciti commessi da coloro che agiscono nell'interesse dell'Ente rappresentato, ed in particolare da:

- a) persone che **rivestono funzioni di rappresentanza, e/o di amministrazione e/o di direzione** dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (“Soggetti Apicali”);
- b) persone **sottoposte alla direzione o alla vigilanza** di uno o più dei Soggetti Apicali (“Soggetti Sottoposti”).

¹ Sulla qualificazione della responsabilità amministrativa da reato degli enti si veda Cass. Sezioni Unite, sent. n. 38343/2014; Cass. Pen., sez. II, sent. n. 29512/2015; Cass. Pen., sez. III, n. 18842/2019.

Per le fattispecie di reato contemplate dal Decreto, alla responsabilità tradizionale dell'autore per il reato commesso e alle altre forme di responsabilità derivanti da reato, si affianca la responsabilità dell'Ente, che riconduce a tale fatto conseguenze sanzionatorie specifiche.

Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto integra sia il **reato ascrivibile all'individuo** che lo ha commesso (fatto reato punito con sanzione penale), sia l'**illecito amministrativo** (illecito punito con sanzione amministrativa) per l'Ente.

La responsabilità dell'Ente sussiste anche se l'autore del reato **non è stato identificato** e sussiste ancorché il reato medesimo sia **estinto** nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

1.1.3. Principio generale di legalità

Il Decreto 231, in quanto caratterizzato da una connotazione tipicamente **penalistica**, ha mutuato dal sistema penale il *principio generale di legalità* nelle sue diverse articolazioni di: riserva di legge, tassatività (o determinatezza della fattispecie), irretroattività e divieto di analogia.

In particolare:

- il **principio di riserva di legge** comporta il divieto di configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente in assenza di una specifica disposizione legislativa;
- il **principio di tassatività o determinatezza** della fattispecie impone che i casi di responsabilità amministrativa dell'ente e le conseguenze sanzionatorie siano specificamente determinate, in modo da fugare interpretazioni arbitrarie;
- il **principio di irretroattività** della legge sanzionatoria amministrativa comporta che la legge in forza della quale vengono irrogate le sanzioni sia entrata in vigore prima della commissione del fatto di reato;
- il **divieto di analogia** impedisce di ricorrere, in mancanza di una norma regolatrice del caso specifico, a disposizioni che regolano fattispecie simili o materie analoghe.

1.1.4. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

La norma prevede tre condizioni in presenza delle quali è consentito ricondurre il reato all'ente:

- il reato deve essere stato commesso **nell'interesse o a vantaggio** dell'Ente;
- i soggetti agenti devono essere **Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti**;
- i soggetti agenti non devono avere agito **nell'interesse esclusivo proprio o di terzi**.

Qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di concorso di persone nel reato, art.110 c.p.), non è necessario che il soggetto “qualificato” ponga in essere l’azione tipica, prevista dalla legge penale, ma è sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente causale alla realizzazione del reato.

Con riferimento ai presupposti e alla fattispecie da cui possa scaturire la responsabilità dell’Ente per i reati **colposi**, bisogna far riferimento alla sola condotta dell’autore in termini di violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall’ente: soggetto attivo dei reati colposi può quindi diventare colui che sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione, protezione e tutela.

L’elemento soggettivo consiste nella cosiddetta “colpa specifica”, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte ad impedire i possibili eventi dannosi.

1.1.5. Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconduzione, sul piano oggettivo, del reato all’Ente, ma occorre potere formulare un giudizio di rimproverabilità in capo allo stesso.

Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell’Ente nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un “Modello di organizzazione e gestione” idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

1.1.6. Ambito territoriale di applicazione del Decreto

Con riferimento all’ambito territoriale di applicazione del Decreto, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia dei reati commessi **all’estero** (contemplati dalla normativa di riferimento in materia di responsabilità amministrativa) qualora:

- a) il reato sia commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente (nei termini già esaminati sopra);
- b) l’ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; ci si trovi nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.
- c) sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, e nei confronti dell’ente non abbia titolo a procedere lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.2. I Reati presupposto

Il Decreto 231 individua espressamente i reati (delitti e contravvenzioni), che possono far sorgere la responsabilità dell’Ente nel caso in cui gli stessi siano commessi nel suo interesse o vantaggio.

Le categorie di reato contemplate dalla normativa sono le seguenti:

GRUPPO 1

Art. 24 d.lgs. 231/2001 – delitti contro la Pubblica Amministrazione

Reati presupposto

Fonte	Descrizione
Codice penale	Art. 316 bis Malversazione di erogazioni pubbliche
	Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni pubbliche
	Art. 356 Frode nelle pubbliche forniture
	Art. 640, comma 2, n. 1 Truffa aggravata a danno dello Stato
	Art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
	Art. 640 ter Frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea
L.898/1986	Art. 2 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo

GRUPPO 2

Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reati presupposto

Fonte	Descrizione
Codice penale	Art. 491 bis- (Falsità riguardanti) Documenti informatici
	Art. 615 ter- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
	Art. 615 quater – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all' accesso a sistemi informatici o telematici
	Art. 615 quinquies-Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
	Art. 617 quater- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
	Art. 617 quinquies- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Codice penale	Art. 635 bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
	Art. 635 ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
	Art. 635 quater- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

	Art. 635 quinquies- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
Codice penale	Art. 640 quinquies- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

GRUPPO 3

Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata

Reati Presupposto

Fonte	Descrizione
Codice penale	Art. 416 Associazione per delinquere
	Art. 416, comma 6, Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù o in servitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, comma 3 bis, del D.Lgs. 286/1998
	Art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere
	Art. 416 ter Scambio elettorale politico-mafioso
	Art. 630 Sequestro di persona a scopo di estorsione
Codice P.P	Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo
D.P.R. 309/1990	(T.U. stupefacenti) Art. 74 Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

GRUPPO 4

Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reati presupposto

Fonte	Descrizione
Codice penale	Art. 314 Peculato
	Art. 317 Concussione
	Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione
	Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
	Art. 319 bis Circostanze aggravanti
	Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari

	Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità
	Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
	Art. 321 Pene per il corruttore
	Art. 322 Istigazione alla corruzione
	Art. 322 bis Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri
	Art. 346 bis Traffico di influenze illecite
	Art. 323 Abuso d'ufficio ²

GRUPPO 5

Art. 25 bis d.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Reati presupposto

Fonte	Descrizione
Codice penale	Art. 453 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
	Art. 454 Alterazione di monete
	Art. 455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
	Art. 457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
	Art. 459 Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
	Art. 460 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
	Art. 461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
	Art. 464 (commi 1 e 2) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
	Art. 473 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
	Art. 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

² I delitti di Peculato (art. 314 c.p.), Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) costituiscono reato presupposto solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Per interessi finanziari dell'Unione si intendono, ex art. 2.1 della Direttiva (UE) 2017/1371: "tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell'Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati".

GRUPPO 6

Art. 25 bis.1 d.lgs. 231/2001 – Delitti contro l’industria e il commercio

Reati Presupposto

Fonte	Descrizione
Codice penale	Art. 513 Turbata libertà dell’industria o del commercio
	Art. 513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza
	Art. 514 Frodi contro le industrie nazionali
	Art. 515 Frode nell’esercizio del commercio
	Art. 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
	Art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
	Art. 517 ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
	Art. 517 quater Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

GRUPPO 7

Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari

Reati presupposto

Fonte	Descrizione
Codice CIVILE	Art. 2621 False comunicazioni sociali
	Art. 2621 bis Fatti di lieve entità
	Art. 2622 False comunicazioni sociali delle società quotate
	Art. 2624 c.c. (commi 1 e 2) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
	Art. 2625 (comma 2) Impedito controllo
	Art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti
	Art. 2627 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
	Art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
	Art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori
	Art. 2629-bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi
	Art. 2632 Formazione fittizia del capitale
	Art. 2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
	Art. 2635 Corruzione tra privati
	Art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati
Art. 2636 Illecita influenza sull’assemblea	

Fonte	Descrizione
	Art. 2637 Aggiotaggio
	Art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Nota bene: i reati citati sono reati societari previsti dal codice civile

GRUPPO 8

Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reati presupposto

Fonte	Descrizione
Codice Penale	Art. 270-bis - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
	Art. 270-ter assistenza agli associati
	Art. 270-quater arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
	Art. 270-quinquies addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
	Art. 270-sexies condotte con finalità di terrorismo
Codice Penale	Art. 280 attentato per finalità terroristiche o di eversione
	Art. 280-bis atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
Codice Penale	Art. 289-bis sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
	Art. 302 istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato
	Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15/12/1979, n. 625 conv. con mod. in L. 6/02/1980, n. 15)
	Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2)

GRUPPO 9

Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Reati presupposto

Fonte	Descrizione
CODICE PENALE	Art. 583-bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

GRUPPO 10

Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale

Reati presupposto

Fonte	Descrizione
Codice penale	Art 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
	Art 600 bis- prostituzione minorile
	Art 600 ter-pornografia minorile
	Art 600 quater detenzione o accesso a materiale pornografico
	Art. 600 quater 1 pornografia virtuale
	Art. 600 quinquies iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
	Art. 601 tratta di persone
	Art. 602 alienazione di schiavi
	Art. 609 undecies- adescamento di minorenni
	Art. 603 bis: disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo

GRUPPO 11

Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 – Abusi di mercato

Reati presupposto

Fonte	Descrizione
T.U.F. (D.lgs. 58/1998)	Art. 184 Abuso di Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate Art. 185 Manipolazione di mercato
Reg. UE n. 596/2014	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
Reg. UE n. 596/2014	Divieto di manipolazione del mercato

GRUPPO 12

Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Reati presupposto

Fonte	Descrizione
Codice penale	Art. 589 Omicidio colposo
	Art. 590 Lesioni personali colpose

GRUPPO 13

Art. 25-octies d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Reati presupposto

Fonte	Descrizione
Codice penale	Art. 648 Ricettazione
	Art. 648-bis Riciclaggio
	Art. 648-ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
	art 648-ter.1 Autoriciclaggio (l. n. 186/2014)

GRUPPO 14

Art. 25-octies 1 d.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Reati presupposto

Fonte	Descrizione
Codice penale	Art. 493 ter indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamenti diversi dai contanti
	Art. 493 quater detenzione e diffusione di apparecchiature dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
	Art 640 ter frode informatica realizzata per il tramite di trasferimento di denaro

GRUPPO 15

Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reati presupposto

Fonte	Descrizione
L. 633/1941	Art. 171(commo 1, lettera a bis e comma 3) Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica
	Art. 171-bis (commi 1 e 2) Reati in materia di software e banche dati
	Art. 171-ter Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche
	Art. 171-septies Violazioni nei confronti della SIAE
	Art. 171-octies Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato

GRUPPO 16

Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Reati presupposto

Fonte	Descrizione
Codice penale	art. 377-bis- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

GRUPPO 17

Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 – Reati ambientali

Reati presupposto

Fonte	Descrizione
Codice penale	Art. 452 <i>bis</i> Inquinamento ambientale
	Art. 452 <i>quater</i> Disastro ambientale
	Art. 452 <i>quinqies</i> Delitti colposi contro l'ambiente
	Art. 452 <i>sexies</i> Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
	Art. 452 <i>octies</i> Circostanze aggravanti
	Art. 727 bis Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
	Art. 733 bis Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
Codice dell'Ambiente	Art. 137 (commi 2, 3, 5, 11 e 13) Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue

(D.lgs. 152/2006)	Art. 256 (commi 1, 3, 5 e 6) Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti
	Art. 257 (commi 1 e 2) Reati in materia di bonifica dei siti
	Art. 258 (comma 4 secondo periodo) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
	Art. 259 (comma 1) Traffico illecito di rifiuti
	Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
	Art. 260 bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
	Art. 279 (comma 5) Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
L. 150/1992	Art. 1 - 3 bis, 6 Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione
L. 549/1993	Art. 3 Reati in materia di ozono e atmosfera
D.lgs. 202/2007	Art. 8, 9 Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi

GRUPPO 18

Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Reati presupposto

Fonte	Descrizione
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione)	Art. 22 (comma 12 bis) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
	Art. 12 (comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

GRUPPO 19

Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 – Reati di razzismo e xenofobia

Reati presupposto

Fonte	Descrizione
Codice penale	Art. 604 bis Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale

GRUPPO 20

Art. 25- quaterdecies d.lgs. 231/2001 – Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Reati presupposto

Fonte	Descrizione
Legge 401/1989	Art. 1 Frode in competizioni sportive
	Art. 4 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

GRUPPO 21

Art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001 – Reati tributari

Reati presupposto

Fonte	Descrizione
D.Lgs. 74/2000	Art. 2 (comma 1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
	Art. 2 (comma 2 bis) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
	Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
	Art. 4 Dichiarazione infedele
	Art. 5 Omessa dichiarazione
	Art. 8 (comma 1) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
	Art. 8 (comma 2 bis) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
	Art. 10 <i>quater</i> Indebita compensazione ³
Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	

GRUPPO 22

Art. 25- sexiesdecies D.lgs. 231/2001 – Reati di contrabbando

Reati presupposto

Fonte	Descrizione
-------	-------------

³ I delitti di Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000), Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000); e Indebita compensazione (art. 10-*quater* del D.Lgs. 74/2000) costituiscono reato presupposto solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

283 del D.P.R. 43/1973	Art. 283 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine
	Art. 288 Contrabbando nei depositi doganali
	Art. 289 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione
	Art. 290 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse e restituzione di diritti
	Art. 291 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea
	Art. 291 bis Contrabbando di tabacchi lavorati esteri
	Art. 291 ter Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
	Art. 291 quater Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
Art. 295 Circostanze aggravanti del contrabbando	

GRUPPO 23

(Legge n.146/2006) Reati transnazionali

Reati presupposto; Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale

Fonte	Descrizione
Codice penale	Art. 378 Favoreggiamento personale
Codice penale	Art. 416 associazione per delinquere
Codice penale	Art. 416 bis associazione di tipo mafioso
D.lgs. 20.07.1998 n.286	Art. 12 commi 3 e 3 bis e 3 ter e 5 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
D.P.R. 9 10 1990 n° 309	Art. 74- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
D.P.R. 23 01 1973 n°43	Art. 291 - quater - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
Codice penale	377 bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1.3 L'apparato sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio indicato nel Decreto prevede, agli artt. 9 e ss., a carico degli Enti

Sanzioni Pecuniarie

Le **sanzioni amministrative pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate attraverso un sistema basato su «quote».

Nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse. Il Giudice penale determina:

a) il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

b) il valore di ciascuna quota, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 1.549,37.

Tale importo è fissato "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione".

Sanzioni Interdittive

Le **sanzioni interdittive** previste dal Decreto possono consistere nelle seguenti tipologie:

- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

E si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste.

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è esclusa qualora l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatrici previste dall'articolo 17 del Decreto e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni⁴ e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, "tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso". Come precisato dal Legislatore, l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

⁴ Va ricordata l'eccezione rappresentata dai termini di durata delle sanzioni interdittive in caso di condanna dell'ente per i reati di corruzione (ove commessi da soggetti apicali), di cui all'art. 25, comma 5, D. Lgs. 231/2001: "Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)".

Confisca Confisca del prezzo o del profitto del Reato

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato.

La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

Pubblicazione La **pubblicazione della sentenza di condanna** può, infine, essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva; è effettuata a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice in sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (articolo 26 del Decreto).

1.4. La condizione esimente

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 del 2001, prevedono forme specifiche e differenti di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti.

Nel caso di **Reati commessi da Soggetti Apicali**, come statuito dall'articolo 6 del Decreto, è previsto l'esonero dalla responsabilità qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente ("Organismo di Vigilanza" o "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di **Reati commessi da Soggetti Sottoposti**, l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi. L'Ente è responsabile nelle ipotesi in cui la commissione del

Reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In tale circostanza la prova della responsabilità dell'ente grava sulla pubblica accusa.

L'esonero della responsabilità dell'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio di tutti i Protocolli/procedure ed i controlli necessari a minimizzare il rischio di commissione dei Reati.

1.5. Le Linee Guida di Confindustria

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida, successivamente aggiornate da Confindustria nel 2008 (alla data del 31 marzo 2008, quindi approvate dal Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008), sono state nuovamente aggiornate a marzo 2014 e approvate con nota del Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014, sentiti i Ministeri concertanti, la CONSOB e la Banca d'Italia, nonché, da ultimo, in data 25 giugno 2021.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo adeguamento.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- l'adozione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reati previsti dal Decreto, contenuti in un Codice Etico;

- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche – anche predisposte per la gestione di diversi rischi di compliance (alla luce, ad es., della normativa antiriciclaggio, ambientale, prevenzionistica, fiscale) – che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza o del successivo sviluppo di situazioni di criticità generale o particolare;
- appositi canali per consentire a soggetti apicali e sottoposti di segnalare eventuali illeciti rilevanti ai sensi del decreto 231, nonché violazioni del modello stesso;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL'AMBITO DI SELECTA DIGITAL S.P. A

2.1. Adozione del Modello in Selecta Digital S.p.A.

A seguito di un'operazione di riassetto societario, conclusasi nel mese di maggio 2021, si è vista la creazione di due nuove realtà societarie appartenenti al Gruppo Selecta Digital: Selecta Digital S.p.A., che ha incorporato la già esistente Selecta Customer Service S.r.l. per il tramite di un'operazione di fusione inversa, e Selecta Industrial Operations S.p.A., già Selecta S.p.A., che si era dotata di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato con delibera del C.d.A. in data 7 maggio 2009, e che ha incorporato la controllata Selecta TAAS S.p.A.

Pertanto, la Società - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, a tutela della propria immagine, dei propri dipendenti/collaboratori, nonché in ottica di continuità rispetto al percorso avviato da Selecta Industrial Operations S.p.A. - ha ritenuto di procedere all'adozione di un proprio modello di organizzazione e di gestione e controllo, come previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

2.2. Finalità del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Selecta Digital S.p.A.

Scopo del Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 è la predisposizione di un sistema organico e strutturato di norme di comportamento ed attività di controllo che, a integrazione del Codice Etico di Gruppo e dei sistemi di gestione e controllo adottati, consenta di prevenire il rischio di commissione di reato configurabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le sue finalità specifiche sono:

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di Selecta Digital S.p.A., ed in particolare quelli impegnati nelle "Aree a rischio" e nelle "Attività sensibili", **consapevoli** di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche a danno dell'azienda;
- documentare le macro-caratteristiche del sistema di prevenzione e controllo della Società finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- confermare che Selecta Digital S.p.A. in ossequio al Codice Etico di Gruppo, che ha adottato, non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società;
- **informare** tutti i Destinatari che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite **sanzioni** fino alla possibile risoluzione del rapporto contrattuale, da prevedersi anche mediante clausole risolutive espresse nei testi contrattuali sottoscritti nei confronti della Società.

2.3. Il sistema di controllo interno di Selecta Digital S.p.A.

Selecta Digital S.p.A. ha adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società (anche in relazione ai reati da prevenire):

- Il Codice Etico di Gruppo che rappresenta la “summa” dei principi etici ai quali la Società si ispira;
- il sistema di deleghe e procure e i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali dell’azienda in merito alle operazioni da porre in essere;
- le attività di controllo e di monitoraggio;
- la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- l’insieme delle direttive e procedure aziendali, intese a disciplinare e regolamentare l’attività aziendale, incluso il sistema amministrativo, contabile e di reporting;
- le comunicazioni e le circolari aziendali dirette al personale;
- la formazione obbligatoria, adeguata e differenziata di tutto il personale;
- il sistema sanzionatorio, coerente con i CCNL di riferimento;
- il “corpus” normativo e regolamentare nazionale in quanto applicabile;
- la contrattualistica infragruppo;
- le certificazioni di sistemi di gestione in possesso della Società.

La responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni è rimessa a ciascuna funzione aziendale per tutti i processi di cui essa sia responsabile.

2.4 Percorso metodologico di definizione del Modello

Sulla scorta anche delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di riferimento e di quanto espressamente disposto dall’art. 6, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 231/2001⁵, la costruzione del Modello è stata articolata nelle fasi di seguito descritte:

- esame preliminare del contesto aziendale attraverso l’analisi della documentazione societaria rilevante e lo svolgimento di interviste con responsabili di Selecta Digital S.p.A. informati sulla struttura e le attività della stessa, al fine di definire l’organizzazione e le attività eseguite dalle varie unità organizzative/funzioni aziendali, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
- individuazione delle **Aree di attività a rischio**, delle **Attività Sensibili** e dei **Processi strumentali/funzionali**, operata sulla base del sopra citato esame preliminare del contesto aziendale e delle interviste con i referenti aziendali;

⁵ La disposizione in commento prevede espressamente che il modello di organizzazione, gestione e controllo dell’ente individui le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di cui al medesimo decreto.

- definizione in via di ipotesi delle principali possibili modalità di commissione dei Reati Presupposto all'interno delle singole Attività Sensibili;
- rilevazione, valutazione ed eventuale aggiornamento del sistema di controllo finalizzato a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.
- definizione della **Matrice delle attività a rischio-reato**, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei Processi strumentali/funzionali potenzialmente associabili alla commissione di Reati, da sottoporre, pertanto, ad analisi e monitoraggio periodico (cfr. successivo par. 2.5.);
- identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, sancite nel **Codice Etico di Gruppo** adottato dalla Società, e, più in dettaglio, nel presente Modello;
- previsione di specifici **Protocolli di controllo** relativi ai Processi strumentali/funzionali ritenuti a maggior rischio potenziale di commissione di Reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, al fine di fornire indicazioni specifiche sul sistema di controlli preventivi in relazione alle singole fattispecie di illecito da prevenire; nei Protocolli di controllo sono inoltre contenute le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati stessi;
- nomina di un **Organismo di Vigilanza** e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- introduzione di **canali di comunicazione**, atti a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, per la raccolta di segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o a violazioni del Modello;
- approvazione di un **sistema sanzionatorio** idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- svolgimento di un'attività di **informazione e formazione** ai Destinatari del presente Modello;
- definizione delle **modalità per l'adozione** e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso.

2.5 Matrice delle attività a rischio-reato

Sulla base dell'analisi condotta, le Aree di attività a rischio all'esito della suddetta analisi riguardano, in particolar modo, i reati previsti dagli articoli del Decreto di seguito indicati:

- art. 24 (“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”),
- art. 24 bis (“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”),
- art. 25 (“Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”),
- art. 25 bis 1 (“Delitti contro l’industria e il commercio”),
- art. 25 ter (“Reati societari”),
- art. 25 quinquies (“Delitti contro la personalità individuale”),
- art. 25 septies (“Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”),
- art. 25 octies (“Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”),
- art. 25 octies 1 (“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”),
- art. 25 novies (“Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”),
- art. 25 decies (“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria”),
- art. 25 undecies (“Reati Ambientali”),
- art. 25 duodecies (“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”),
- art. 25 quinquiesdecies (“Reati Tributari”).

Il rischio, invece, di commissione dei Reati di cui agli art. 24 ter (“Delitti di Criminalità organizzata”), 25 quater (“Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”), 25 quater 1 (“Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”), 25 sexies (“Market abuse”), 25 terdecies (Razzismo e Xenofobia), 25 quaterdecies (“Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”), 25 sexiesdecies (“Reati di contrabbando”) del Decreto, nonché i reati transnazionali di cui alla L. 146/2006, per quanto non si possa escludere tout court, è stato ritenuto estremamente remoto in considerazione delle

attività svolte dalla Società e, in ogni caso, ragionevolmente coperto dal rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico di Gruppo, che vincola tutti i suoi Destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative applicabili.

Le principali Aree di attività a rischio identificate sono quelle di seguito riportate:

- A. gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione in relazione allo svolgimento dell'attività di business;
- B. approvvigionamento di beni e servizi connessi all'attività caratteristica;
- C. progettazione, sviluppo e rilascio della soluzione informatica;
- D. gestione dei rapporti con la clientela pubblica e privata;
- E. gestione del sistema informatico aziendale;
- F. gestione dei rapporti con i fornitori non connessi all'attività caratteristica e con gli istituti di credito
- G. gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi al personale;
- H. gestione dei rapporti con enti pubblici e autorità amministrative indipendenti non connessi all'attività caratteristica, anche in occasione di verifiche ed ispezioni;
- I. gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), e rapporti con l'autorità giudiziaria;
- J. gestione degli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- K. gestione degli aspetti ambientali delle attività aziendali;
- L. coordinamento e gestione della contabilità generale, formazione del bilancio;
- M. adempimenti societari;
- N. gestione dei rapporti infragruppo;
- O. presentazione delle dichiarazioni fiscali.

2.6 Individuazione dei Processi strumentali/funzionali

Per ciascun Reato rilevante come applicabile sono stati individuati i Processi strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni, rinvenirsi gli strumenti e/o i mezzi per la commissione del Reato e precisamente:

1. gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, l'Autorità Giudiziaria e le Autorità Amministrative Indipendenti;

2. gestione delle attività connesse alle gare pubbliche;
3. amministrazione, contabilità, bilancio e gestione dei rapporti con gli organi di controllo;
4. gestione degli acquisti di beni, servizi e incarichi professionali;
5. gestione dell'attività di progettazione, sviluppo e rilascio di soluzioni informatiche e di soluzioni printing, nonché gestione dei sistemi informativi interni;
6. gestione delle vendite;
7. gestione dell'attività di recupero crediti;
8. gestione dei flussi monetari e finanziari;
9. gestione delle dichiarazioni fiscali;
10. gestione delle risorse umane;
11. gestione del sistema di salute e sicurezza e delle tematiche ambientali;
12. gestione di liberalità.

Si precisa che costituiscono parte integrante del Modello, costituendone le Parti Speciali, i Protocolli di controllo adottati dalla Società per prevenire il rischio di commissione di Reati nella gestione di ciascuno dei Processi strumentali/funzionali sopra elencati.

2.7 Struttura del Modello

Il presente Modello è pertanto costituito da:

- una **“Parte Generale”**.

La Parte Generale ha la funzione di richiamare la finalità e le macro - caratteristiche del Modello, nonché di definire i principi di carattere generale che la Società pone come riferimento per la gestione dei propri affari e che sono, quindi, validi per la realtà aziendale in senso lato e non soltanto per il compimento delle attività rischiose;

- le **“Parti Speciali”**.

Ciascuna Parte Speciale definisce i principi di controllo che governano ciascun Processo strumentale/funzionale come individuato nella Matrice delle attività a rischio reato. I principi di controllo sono pertanto raccolti in singoli Protocolli di controllo, che costituiscono le Parti Speciali del presente Modello.

2.8. Codice Etico di Gruppo e Modello

Selecta Digital S.p.A. intende operare secondo principi etici e regole di comportamento dirette ad improntare lo svolgimento dell'attività aziendale, il perseguimento dello scopo

sociale e la sua crescita nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti.

A tale fine, la Società ha adottato il Codice Etico del Gruppo Selecta Digital volto a definire una serie di principi di “deontologia aziendale” e di regole comportamentali, che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l’osservanza da parte sia dei propri Organi sociali e Dipendenti sia di tutti coloro che cooperano con essa nel perseguimento degli obiettivi di *business*.

Il Codice Etico di Gruppo ha, pertanto, una portata di carattere generale e rappresenta un insieme di regole, adottate spontaneamente dalla Società, che la stessa riconosce, accetta e condivide, dirette a diffondere una solida integrità etica ed una forte sensibilità al rispetto delle normative vigenti.

Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate espressamente a prevenire la commissione dei Reati (per fatti che, apparentemente commessi nell’interesse o a vantaggio della Società, possono far sorgere a carico della stessa una responsabilità amministrativa da reato).

In considerazione del fatto che il Codice Etico di Gruppo richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, tale documento acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, un elemento complementare allo stesso.

2.9 Modifiche e integrazioni del Modello

Conformemente a quanto previsto dall’art. 6, primo comma, lettera a) del D.Lgs. 231/01, il Modello di organizzazione, gestione e controllo rappresenta un "atto di emanazione dell’Organo Dirigente".

Per tale si intende il Consiglio di Amministrazione della Società.

L’adozione del presente Modello e di tutte le sue modificazioni e integrazioni o aggiornamenti è demandata dal Decreto stesso alla competenza dell’Organo Dirigente, cioè del Consiglio di Amministrazione di Selecta Digital S.p.A., al quale è altresì attribuito il compito di integrare il presente Modello con ulteriori Sezioni della Parte Speciale, in considerazione di eventuali modifiche normative e/o organizzative intervenute.

Compete, invece, all’Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all’aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Le modifiche e integrazioni del Modello di carattere meramente formale, inerenti, a titolo esemplificativo, l’elenco dei Reati, sono rimesse alla Funzione Legale che ne darà tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione nonché all’Organismo di Vigilanza.

3. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE GENERALE

3.1. Il Gruppo Selecta Digital e l'attività aziendale

Il Gruppo Selecta Digital di cui Selecta Digital S.p.A. è la capogruppo operativa è leader nell'erogazione di servizi di *business process outsourcing* per i propri clienti e Selecta Digital offre ai propri clienti servizi digitali e di customer service, integrabili e complementari ai servizi svolti dalle altre società del Gruppo Selecta Digital e nell'ottica di offrire soluzioni multicanale a supporto di una customer interaction evoluta.

Ai fini dell'adozione del presente Modello, e delle regole e principi che esso contiene, Selecta Digital S.p.A., in modo conforme a quanto previsto anche dalle Linee Guida di Confindustria con riguardo alla responsabilità da reato nei gruppi di imprese, è consapevole che, nella sua qualità di controllante operativa, potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività di una Società Controllata qualora:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante in termini di concorso, provato in maniera concreta e specifica.

Inoltre, al fine di bilanciare l'autonomia delle singole società con l'esigenza di una politica di gruppo nella lotta alla criminalità di impresa, è opportuno che ciascuna società operativa italiana del Gruppo Selecta Digital, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del decreto 231, adotti autonomamente un proprio Modello organizzativo ciò al fine di elaborare un modello realmente calibrato sulla realtà organizzativa delle singole società del Gruppo Selecta Digital, di confermare l'autonomia della singola unità operativa del Gruppo Selecta Digital e, perciò, ridimensionare il rischio di una risalita della responsabilità in capo a Selecta Digital S.p.A..

Il presente Modello di Selecta Digital S.p.A. tiene altresì conto dei processi integrati che involgono l'attività di più società del Gruppo Selecta Digital, nonché delle attività destinate a confluire in un esito unitario. La realtà organizzativa rispecchiata dal Modello definisce procedure accentrate e protocolli armonizzati. Analoga attenzione viene posta da Selecta Digital ad eventuali attività/processi affidati in outsourcing ad altre Società del Gruppo Selecta Digital.

3.2. Il Modello di governance della Società

Il Modello di *governance* di Selecta Digital e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare alla Società l'attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi definiti.

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, la Società ha privilegiato il c.d. *“sistema tradizionale”*, che prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni amministrative, investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo sull'amministrazione, entrambi di nomina assembleare.

Ai sensi dello statuto sociale, l'Assemblea dei Soci ha altresì nominato una Società di Revisione incaricata della funzione di revisione legale dei conti, che svolge le funzioni, è investita delle attribuzioni ed esegue i controlli previsti dalla normativa vigente.

I dati identificativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione legale dei conti, così come la data della nomina e la scadenza degli incarichi sono riportati nei documenti ufficiali della società.

4.ORGANISMO DI VIGILANZA DI SELECTA DIGITAL S.P.A.

Conformemente ai principi statuiti nel D.Lgs. 231/01, il Consiglio di Amministrazione di Selecta Digital S.p.A. ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, efficacia e osservanza del Modello ad un Organismo della Società dotato di autonomia e indipendenza, con propri poteri di iniziativa e controllo (cd. *“Organismo di Vigilanza”*) e che risponda a requisiti di professionalità e di continuità di azione.

La Società, in ragione della sua operatività e dell'organizzazione di gruppo, ha valutato di nominare un Organismo di vigilanza con competenze giuridiche e/o economico-finanziarie, la cui composizione assicura l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza avrà accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere in qualsiasi momento ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti; potrà avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di Consulenti esterni specializzati e per esso l'Organo Amministrativo, con periodicità annuale, a garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'OdV, approverà una dotazione adeguata di risorse finanziarie, della quale l'Organismo dovrà poter disporre in autonomia per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, supporti tecnici, ecc.). In aggiunta, qualora si rendano necessarie ulteriori risorse, motivatamente richieste dall'OdV per poter espletare i propri compiti, Selecta Digital S.p.A. provvederà ad integrare la dotazione finanziaria originariamente prevista.

Inoltre, l'OdV potrà richiedere flussi informativi appositi, oltre a quelli già strutturati, e attività specifiche alle funzioni della Società, in qualsiasi momento, al fine di integrare le proprie attività di verifica e di vigilare sul rispetto del Modello.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.

4.1. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza della Società sono attribuite le seguenti funzioni:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, attraverso la formulazione di specifici suggerimenti, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti;
- follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte e segnalazioni effettuate.

Si precisa che l'Organo Dirigente, pur con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile, alle quali si aggiunge quella relativa all'adozione ed all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'Organismo (art. 6, co. 1, lett. *a*) e *b*)).

4.2. Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Potere di accesso alle informazioni

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza ha accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere in qualsiasi momento ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

Richiesta di assistenza

Qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di Consulenti esterni.

Budget annuale

Con periodicità annuale, l'Organo Amministrativo approva una dotazione adeguata di risorse finanziarie, della quale l'Organismo deve poter disporre in autonomia per ogni

esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, supporti tecnici, ecc.).

Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione o il Presidente della Società.

Piano di attività

L'Organismo di Vigilanza predispone annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individueranno le attività da svolgere e i Processi strumentali/funzionali che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi.

Esso può, comunque, effettuare, nell'ambito delle Attività Sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento

Insindacabilità

Le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di controllo sull'adeguatezza e tempestività del suo intervento, in quanto la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello è in capo all'Organo Amministrativo stesso.

4.3. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dai Protocolli di controllo di cui alle Parti Speciali del Modello.

Le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza sono da effettuarsi attraverso la casella di posta elettronica 231@Selecta.it, cui hanno accesso unicamente i componenti dell'Organismo.

In ambito aziendale, tutte le funzioni operative e manageriali della Società devono comunicare all'Organismo di Vigilanza, secondo le scadenze che verranno da quest'ultimo comunicate:

- su **base periodica**, le informazioni identificate dall'Organismo e da questi richieste alle singole strutture organizzative e manageriali della Società attraverso direttive

interne. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi al riguardo definiti attraverso l'istituzione di appositi "Flussi Informativi", supportati da adeguata procedura;

- nell'ambito delle **attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza**, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole strutture organizzative e manageriali della Società;
- ad evento, nel caso in cui il **Collegio Sindacale** rilevi carenze e violazioni che presentino rilevanza sotto il profilo del Modello, nonché ogni fatto o anomalia riscontrati che rientrino nell'ambito dei processi valutati come sensibili per la commissione dei Reati.

Devono inoltre essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di Soggetti Apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001;
- attività di controllo svolte dai responsabili di altre direzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001 o del Modello;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi iniziale di 40 giorni e, in ogni caso, la cui durata sia superiore ai 40 giorni) occorsi presso i luoghi di lavoro della Società;
- gli esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni.

Ogni informazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo, in conformità alle disposizioni normative applicabili in materia di *data protection*: l'accesso a detto archivio è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati.

4.4. Segnalazioni indirizzate all'Organismo di Vigilanza

La legge 30 novembre 2017 n. 179, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", ha introdotto il sistema del c.d. "Whistleblowing", volto alla tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti nel settore privato.

In particolare, il provvedimento ha modificato l'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilendo che i modelli adottati dagli enti debbano ora prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti di cui all'art. 5 (Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti) di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Alla luce di quanto sopra, i Destinatari devono pertanto riferire all'Organismo di Vigilanza, a tutela dell'integrità della Società, ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare una violazione delle prescrizioni del Decreto e/o del Modello, nonché specifiche fattispecie di reato, sulla base di elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni ("Segnalazioni").

In particolare, tutti i Destinatari sono chiamati a segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione di Reati o il ragionevole pericolo di commissione, di cui al Decreto di cui vengono a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Modello di cui vengono a conoscenza.

La Società adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo di Vigilanza informazioni utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dal Modello, fatti salvi gli obblighi

di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni all'OdV. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

A tale riguardo, l'obbligo di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientra nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, la Società ha messo a disposizione dei Destinatari i seguenti canali:

- indirizzo di posta elettronica già citato al precedente paragrafo;
- cassette per le segnalazioni cartacee.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurando la necessaria riservatezza della sua identità in tutte le diverse fasi di gestione della segnalazione, fatti salvi i casi previsti dalla legge, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Accertata la fondatezza della segnalazione, l'Organismo:

- per le violazioni poste in essere dal personale dipendente, ne dà immediata comunicazione per iscritto alla Funzione aziendale competente per l'avvio delle conseguenti azioni disciplinari;
- per violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte di figure dirigenziali e/o apicali, ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- per violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte degli Amministratori della Società, ne dà immediata comunicazione all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Ogni segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni normative applicabili in materia di *data protection*: l'accesso a detto archivio è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati.

4.5 Obblighi di comunicazione agli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce:

- su **base almeno annuale**, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, tramite una relazione sulle attività svolte, sul relativo esito e più in generale sul funzionamento del Modello;
- **occasionalmente e tempestivamente**, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche per il tramite dei rispettivi Presidenti, in ogni circostanza in cui lo ritenga necessario ovvero opportuno per il corretto svolgimento e per l'adempimento delle proprie funzioni, inclusi i casi di presunte o accertate violazioni del Modello da parte dei Vertici aziendali.

L'Organismo può essere convocato e/o può chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento dal Consiglio d'Amministrazione (inclusi gli eventuali Comitati).

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza si interfaccia con gli altri organi di controllo, in particolare con il Collegio Sindacale e con la società di Revisione, nel rispetto delle reciproche competenze ed ambiti di intervento.

Gli incontri tra detti organi e l'OdV devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti.

4.6 Cause di ineleggibilità a membro ODV

Non possono essere nominati coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- (1) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- (2) a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- (3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- (4) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- (5) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. 61/02;
- (6) per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

- (7) per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- (8) coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'Art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- (9) coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'Art. 187-quater Decreto Legislativo n. 58/1998.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza autocertificano con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

4.7. Cause di revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Selecta Digital S.p.A. e potrà esclusivamente disporsi per giusta causa.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per i componenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

4.8. Cause di decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui siano successivamente alla loro nomina:

- intervenga una delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'Art. 9 del Decreto in relazione a illeciti amministrativi commessi durante la loro carica.

Sono invece cause di decadenza dell'intero Organismo:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti di verifica e controllo;
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

Il componente interno non potrà essere scelto tra dirigenti responsabili di funzioni che abbiano attinenza con le aree aziendali a rischio di reato e, in ogni caso, non dovrà appartenere alle aree di business aziendale. I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso. Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione a mezzo *pec*.

5. LA DIVULGAZIONE DEL MODELLO

5.1. Informazione e formazione dei Destinatari

Ai fine di garantire l'attuazione e la piena efficacia del presente Modello, Selecta Digital S.p.A. ne divulga la **corretta conoscenza** alle risorse già presenti in azienda e a quelle da inserire con riguardo ai suoi contenuti, finalità, principi e regole di condotta, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento dei Destinatari nelle Aree di attività a rischio e nelle Attività Sensibili.

L'informazione e la formazione riguardano i Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti e sono realizzate in tutte le circostanze ritenute necessarie, quali l'assunzione e/o inizio del rapporto, e a fronte di modificazioni di rilievo del Modello ovvero del verificarsi di circostanze anche di diritto, ad esempio significative integrazioni al D.Lgs. 231/01.

Le attività di informazione e formazione rientrano, in forza delle previsioni del presente Modello e del D. Lgs 231/01, negli obblighi contrattuali di lavoro.

Il Modello e il Codice Etico di Gruppo sono disponibili sul sito di gruppo all'indirizzo www.selectadigital.it e/o nelle modalità ritenute più opportune.

5.1.1. Responsabilità

Il sistema di informazione e formazione, con il supporto della Funzione Risorse Umane, è supervisionato dall'attività dell'Organismo di Vigilanza.

5.1.2. La comunicazione iniziale

L'adozione del Modello e le successive revisioni sono comunicate a tutte le risorse presenti in azienda e inserite sul portale Intranet aziendale.

Ai nuovi assunti è consegnato un set informativo, costituito dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Agli stessi è richiesta attestazione dell'avvenuta ricezione e conoscenza del fatto che via Intranet è dato accesso a tutte le informazioni rilevanti in materia.

5.1.3. L'informazione e la formazione "231"

Le forme di informazione utilizzano differenti strumenti di divulgazione, da occasionali e-mail di aggiornamento fino a momenti informativi mirati. L'attività di formazione è periodica e finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa e del Codice Etico, dei contenuti del Modello e dei documenti di riferimento (procedure, sistema organizzativo, poteri, ecc.): essa è obbligatoria e terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, della qualifica dei Destinatari, nonché del ruolo e delle funzioni dai medesimi assolve.

5.1.4. Comunicazione verso Soggetti Esterni

In attuazione dei principi fatti propri da Selecta Digital S.p.A. mediante l'adozione del Codice Etico di Gruppo, i rapporti di Selecta Digital S.p.A. con **terze parti contraenti** (es. collaboratori, consulenti, agenti, fornitori, ecc.), coinvolte nello svolgimento di Aree di attività a rischio/Attività Sensibili, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini; e
- contenere, ove possibile, clausole standard, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/01; in particolare, prevedere l'obbligo contrattuale delle parti contraenti a **tenere comportamenti conformi al dettato del D. Lgs. 231/01**, con apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. ovvero la previsione di penali predeterminate ai sensi dell'art. 1382 c.c. che si applichino in favore di Selecta Digital S.p.A. a fronte **della violazione** da parte delle Parti contraenti delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 e/o del Codice Etico di Gruppo.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Profili generali e scopo

La previsione di un sistema disciplinare che sia idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento indicati nel Modello è condizione richiesta dal D.lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

6.1.1 Indipendenza dal procedimento penale

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto Legislativo. Non vi è pertanto alcun rapporto di pregiudizialità e l'Ente provvede all'applicazione delle sanzioni previste dal proprio sistema disciplinare, ove ne ricorrano i presupposti, all'esito di un giudizio del tutto autonomo, che abbia le caratteristiche e requisiti di seguito stabiliti.

6.1.2 Procedimento

6.1.2.1. Attivazione - A seguito della comunicazione all'OdV di ipotesi di violazione del Modello, viene avviata una procedura di accertamento, nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore e dei seguenti principi:

- **proporzione**, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato;
- **contraddittorio**, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato: formulata la contestazione dell'addebito, tempestiva e specifica, è data la possibilità al medesimo di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento.

6.1.2.2. Accertamento - Tale procedura è condotta dall'OdV, in coordinamento con gli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari e con l'eventuale supporto di altre Funzioni aziendali, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa, ferma restando la possibilità di ricorrere all'istituto della sospensione cautelare quando tale accertamento sia particolarmente complesso.

6.1.2.3. Irrogazione

Su segnalazione dell'OdV, ovvero autonomamente, Selecta Digital S.P.A., attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposti (Risorse Umane), provvede ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

6.2. Provvedimenti disciplinari per inosservanza da parte dei Dipendenti

Le violazioni del Modello organizzativo compiute dai Dipendenti costituiscono illecito disciplinare e sono sanzionate ai sensi dell'Art. 7 della legge 300 del 20 maggio 1970, della normativa vigente e del contratto collettivo di riferimento, ossia il Contratto Collettivo Nazionale delle Telecomunicazioni e Contratto Collettivo Nazionale grafica editoria industria.

6.2.1. Definizione

Per illecito disciplinare s'intende il comportamento sanzionato dalle norme di riferimento contenute nel medesimo Contratto.

6.2.2. Commisurazione

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.

6.2.3. I comportamenti rilevanti

In generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante;
- violazione dolosa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei Destinatari del Modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

6.2.4. Misure disciplinari

Al personale dipendente, sulla base del CCNL applicabile, possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni;
- licenziamento con preavviso e senza preavviso.

6.2.4.1. Rimprovero verbale

Il provvedimento del **richiamo verbale** si applica al Dipendente che:

- violi, per mera negligenza, il Modello o adotti, nello svolgimento di Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna.

6.2.4.2. Rimprovero scritto

Il provvedimento del **rimprovero scritto** si applica al Dipendente che:

- risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il rimprovero inflitto verbalmente;
- violi, per mera negligenza, le prescrizioni del Modello o adotti, nello svolgimento di Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna.

6.2.4.3. Multa

Il provvedimento della **multa** (fino a tre ore di lavoro normale) si applica al Dipendente che:

- risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il rimprovero scritto;
- per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del Modello con comportamenti quali:
 - l'inosservanza dell'obbligo di invio dei Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza;
 - mancata partecipazione, senza giustificato motivo ai corsi di formazione relativi al D.lgs. 231/2001, al Modello o in ordine a tematiche relative;
 - l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate Segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello;
 - la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
 - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel Modello, nell'ipotesi in cui riguardano un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione.

6.2.4.4. Sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 3 giorni

Il provvedimento della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 3 giorni** si applica nel caso in cui il dipendente:

- risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
- violi le disposizioni concernenti i poteri di firma e il sistema delle deleghe attribuite con riguardo ad atti e documenti rivolti alla Pubblica Amministrazione;
- effettui, con dolo, false o infondate Segnalazioni inerenti le violazioni del Modello;
- violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante.

Tra i comportamenti rilevanti rientra, inoltre, la reiterata omissione degli obblighi di invio periodico dei Flussi informativi.

La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione, senza giustificato motivo ai corsi di formazione relativi al D.lgs. 231/2001, al Modello o in ordine a tematiche relative.

6.2.4.5. Licenziamento

Il provvedimento del **licenziamento con preavviso e senza preavviso** si applica nel caso in cui il Dipendente:

- eluda fraudolentemente le prescrizioni del Modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei Reati ricompreso fra quelli previsti nel D. Lgs. 231/2001;
- violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- risulti recidivo per le infrazioni di cui ai paragrafi precedenti, limitatamente alle Segnalazioni false o infondate effettuate con dolo o colpa grave e alle violazioni delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante.

6.3. Provvedimenti per inosservanza da parte dei Soggetti Apicali: dirigenti

La previsione di sanzioni nei confronti di chi riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o esercita, anche di fatto, poteri di gestione e controllo dell'ente nel presente Modello ha autonoma considerazione, in relazione al fatto che il diverso tipo di attività svolta dai Soggetti Apicali trova una differente proporzione nel tipo di infrazioni ipotizzabili e, conseguentemente, di sanzioni applicabili.

Tra le misure disciplinari applicabili nei confronti dei Soggetti Apicali sono previsti il richiamo in forma scritta, la previsione di meccanismi di sospensione temporanea o, per

le violazioni più gravi, la decadenza/revoca dalla carica sociale eventualmente ricoperta, subordinatamente ad una deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Peraltro, la non applicabilità ai dirigenti delle sanzioni conservative ed il nesso fiduciario che connota essenzialmente questo tipo di rapporti lavorativi rende difficile graduare le possibili sanzioni tra il richiamo scritto e l'eventuale sanzione espulsiva, cioè la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo e/o per giusta causa.

Delle eventuali violazioni che siano accertate a carico di dirigenti della Società, viene, pertanto, informato il C.d.A. di Selecta Digital S.p.A. affinché assuma le decisioni necessarie, pur con i limiti sopra evidenziati.

Costituisce illecito disciplinare anche la **mancata vigilanza** da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello, così come la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata, e più in generale la riscontrata violazione delle regole di condotta contenute nel Modello da parte dei dirigenti stessi, ovvero l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto, agli obiettivi assegnatigli ed al nesso fiduciario che ne connota il rapporto lavorativo.

Infine, tra le infrazioni che possono essere commesse dai Soggetti Apicali rientrano, altresì, le violazioni delle misure di tutela del segnalante (*whistleblower*) e la condotta di chi effettui, con dolo o colpa grave, Segnalazioni che si rivelano infondate.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno per eventuali danni cagionati alla Società da parte del Dirigente.

6.4. Provvedimenti per inosservanza da parte degli amministratori

Quanto alla posizione degli amministratori, il presente sistema disciplinare deve considerarsi integrato con gli strumenti tipici previsti dal diritto societario (in primis le azioni di responsabilità), di per sé soli insufficienti ai sensi del D. Lgs. 231/01 perché la Società possa beneficiare dell'efficacia esimente del Modello.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del presente Modello, il Consiglio di Amministrazione, prontamente informato dall'OdV, può pertanto applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;

- sanzione pecuniaria graduata e pari all'importo da una a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali deleghe/procure.

Nei casi più gravi - e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Società nei confronti del soggetto - il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni patiti.